



NOTE SINTETICHE SULLA RIFORMA DELLA REMUNERAZIONE DELLA RISCOSSIONE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Legge n. 234 del 30 dicembre 2021

L'EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI


Le riforme intervenute nella riscossione coattiva dei tributi locali:

- ❑ La riscossione coattiva degli **avvisi di accertamento**
- ❑ La riscossione coattiva degli **accertamenti esecutivi**
- ❑ **L'aggio** della riscossione coattiva per i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2021
- ❑ Il sistema di **remunerazione** della riscossione coattiva dei crediti affidati dal 1° gennaio 2022

IL NUOVO SISTEMA DI REMUNERAZIONE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE L. N. 234/2021



GLI EFFETTI DELLA RIFORMA A CARICO DEL CONTRIBUENTE



LE NORME PRINCIPALI PER ORIENTARSI NELLA RISCOSSIONE COATTIVA

- ❑ **Art. 1 c. 163 della L. n. 296/2006** «*Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo*»
- ❑ **Art. 19 del D. Lgs. n. 112/1999** «*Fissa un termine per la notifica delle cartelle, in base alla data di ricezione del ruolo, che riguarda esclusivamente i rapporti tra Comune e Agenzia delle entrate-Riscossione*» **E' molto importante per programmare l'invio del ruolo da parte dell'ufficio tributi**
- ❑ **Art. 2948 c. 1 punto 4) del Codice Civile** «*Si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*»

Il termine di 5 anni decorre dal giorno in cui è dovuto il tributo, con possibilità di proroga per altri 5 anni a partire dalla notifica dell'ultimo atto di **interruzione dei termini di prescrizione**